

Pubblicato il 22/12/2022

N.07871_2022 REG.PROV.CAU.
N. 13958/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 13958 del 2022, proposto da

Biogem S.C.A.Rl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaele Bifulco, Paolo Pittori, Michela Urbani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Paolo Pittori in Roma, Lungotevere dei Mellini 24;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per il Sud e la coesione territoriale, Agenzia per la Coesione Territoriale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

C.U.R.S.A Consorzio Universitario per la Ricerca Socio-Economica e per l'Ambiente, Crea - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - Centro di Ricerca in Viticoltura ed Enologia di Turi, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della nota dell'Agenzia per la Coesione Territoriale (anche solo Agenzia) 19.9.2022 , reg. U.0019407 di parziale finanziamento del progetto avente ad oggetto “Potenziamento infrastrutture per la ricerca e lo sviluppo preclinico di nuovi approcci farmacologici ad attività antimicrobica”, con la quale, in particolare, l'Agenzia medesima ha comunicato all'odierno ricorrente che «si sono rese disponibili adeguate risorse per assegnare al progetto proposto dalla BIOGEM il finanziamento pari ad €6.800.000,00» e che «Tale importo corrisponde al massimo concedibile ai sensi della normativa in materia di aiuti di stato, che è di applicazione al progetto in esame e, quindi, conformemente a quanto indicato nell'invito in oggetto, la restante parte non agevolabile del costo complessivo per la sua realizzazione dovrà essere assicurata da codesto proponente e dai relativi partner», invitandolo a «comunicare il proprio assenso incondizionato [...] entro il termine tassativo del 23 settembre 2022, oltre il quale la mancanza di riscontro costituirà rifiuto definitivo del finanziamento, con il conseguente immediato scorrimento della graduatoria, secondo l'ordine del punteggio, acquisito da ciascun concorrente»; di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Agenzia per la Coesione Territoriale;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2022 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che, ad una sommaria cognizione, il ricorso presenta profili di fondatezza; Infatti l'art. 5.3 dell'Invito prevede che lo sfruttamento a fini non commerciali dell'infrastruttura oggetto di finanziamento non configura aiuto di Stato, a condizione che siano soddisfatte determinate condizioni, tra cui l'utilizzo della infrastruttura di ricerca quasi esclusivamente per attività di natura non economica, con utilizzo economico puramente accessorio, nonché il rispetto del limite del 20% della capacità annua complessiva per l'impiego dei fattori di produzione in attività economica;

Condizioni che sembrano entrambe soddisfatte dal progetto presentato dalla ricorrente, seppure sarebbe stata sufficiente anche una sola condizione per escludere la configurazione del finanziamento come aiuto di Stato;

Ritenuto che l'applicazione di una misura cautelare è giustificata dalla irreparabilità del danno, posto che il progetto di ricerca rischierebbe di non essere mai realizzato in mancanza di ammissione integrale al finanziamento;

Ritenuto che la compatibilità della misura cautelare con il cronoprogramma dettato dalle esigenze derivanti dal PNRR dipende soprattutto dalla condotta della PA resistente che dovrà riesaminare il progetto entro i tempi ristretti stabiliti dal cronoprogramma, in ogni caso non dipendenti dalla condotta della parte ricorrente;

Ritenuto, pertanto, di dover accogliere l'istanza cautelare, al fine del riesame del provvedimento impugnato da parte della PA resistente;

Ritenuto di dover fissare l'udienza per la trattazione di merito del ricorso, autorizzando parte ricorrente alla integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei confronti dei controinteressati, mediante la richiesta di pubblicazione sul sito istituzionale della resistente Amministrazione di un sunto del ricorso e degli atti impugnati, da eseguirsi nel termine perentorio di giorni 10 dalla comunicazione della presente ordinanza, pena l'improcedibilità del ricorso, con deposito della prova della pubblicazione entro il termine di 5 giorni decorrente dalla pubblicazione stessa;

Ritenuto, infine, di poter compensare le spese della fase cautelare, valutate tutte le circostanze del caso;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis) accoglie, al fine del riesame, l'istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato.

Dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e nei termini in motivazione.

Fissa, per la trattazione di merito del ricorso, l'udienza pubblica del 24 gennaio 2023.

Compensa le spese sostenute nella fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Pierina Biancofiore, Presidente

Antonio Andolfi, Consigliere, Estensore

Dalila Satullo, Referendario

L'ESTENSORE
Antonio Andolfi

IL PRESIDENTE
Pierina Biancofiore

IL SEGRETARIO